

SCHEMA DI CONVENZIONE

Rep. n.

CONVENZIONE per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale. C.I.G.:

L'anno duemiladiciassette addìdel mese di, presso la Residenza Comunale di Castel Baronia, nell'Ufficio di Segreteria

AVANTI A ME

Avv. Maria Elena Grasso Segretario Comunale del Comune di Castel Baronia, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa,

SONO COMParsi

- Da una parte:

Geom. Nicola Saracino, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale nato ad Ariano Irpino il 13 dicembre 1957, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castel Baronia, il quale interviene in questo Atto ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, in rappresentanza e per conto del Comune di Castel Baronia con sede in via Regina Margherita n. 1 Codice Fiscale 81000850644, (cap 83040) che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione Comunale" o "Comune";

- Dall'altra:

Sig.nato a Il Residente in via..... Partita Iva che nel contesto dell'atto verrà chiamato gestore o concessionario il quale agisce nel presente atto in qualità di

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità rogante sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni;

RICHIAMATA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) Art. 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", comma 25,
- Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 135;
- Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 18 del 30/05/2017;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

SI PREMETTE

- Che con Delibera G.C. n. 48 dell'11 luglio 2017, esecutiva, sono stati approvati gli indirizzi di affidamento in concessione degli impianti sportivi Comunali;

- Che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, n. del, è stato dato avvio alle procedure di selezione per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di cui in epigrafe;
- Che con Determinazione del Responsabile n. del, esecutiva, è stato approvato il Verbale di gara ed aggiudicata – in via definitiva per l'importo di €..... (.....) IVA esclusa;
- Che il "concessionario" dichiara di aver preso cognizione del servizio, dello stato dei luoghi e di aver constatato la congruità dei prezzi e delle condizioni della presente Convenzione;
- Che con Atto di G.C. n. del sono state individuate, tra le altre, le tariffe a carico dell'utenza, che il concessionario dovrà applicare per l'utilizzo dell'impianto sportivo, a valere per l'anno 2017/2018 e per ciascun anno successivo di validità della presente Convenzione il gestore dovrà applicare le tariffe d'uso previste dal tariffario approvato dall'Amministrazione Comunale.

TUTTOCIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente Atto

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Castel Baronia affida in concessione al Sig.nato a Il Residente in via..... Partita Iva che nel contesto dell'atto verrà chiamato gestore o concessionario il quale agisce nel presente atto in qualità di con sede legale, CF/Piva la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale siti in Località San Giovanni/Piano di Zona vi sono:

- 1) Palestra Comunale;
- 2) Campo di calcio a 5;
- 3) Campo da tennis con annessi spogliatoi.

Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

Il servizio verrà eseguito alle condizioni della presente Convenzione e di tutte quelle fissate nei documenti di gara che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, e che pertanto sottoscrivono, intendendosi con ciò integralmente richiamati "per relationem" e quindi inseriti nel contenuto della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati alla medesima, per essere successivamente consegnati al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, unitamente alla copia della Convenzione stessa.

ART. 2 – SCOPO/OBIETTIVI

Lo scopo/obiettivo della concessione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che l'Amministrazione Comunale persegue. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

ART. 3 – DURATA

L'affidamento in concessione avrà durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 1 settembre 2017 al 30 giugno 2021.

Per motivi di pubblica utilità e a sua totale discrezione il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

Il concessionario potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione con almeno sei mesi di preavviso all'Amministrazione Comunale. Nel caso di recesso, in qualsiasi modo sia motivato, prima della scadenza il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Comune.

Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per eventuali danni eventualmente riscontrati, e in caso di mancato o insufficiente rispetto del termine di preavviso potrà rivalersi sul corrispettivo di gestione per ogni mese di mancato preavviso, fino ad un massimo della quota semestrale del corrispettivo.

ART. 4 – TARIFFE D'USO DEI CAMPI E ALTRE ENTRATE

Le tariffe d'uso dell'impianto sportivo applicate ad enti, società sportive e privati cittadini sono quelle previste dal tariffario approvato dall'Amministrazione Comunale.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso confluiscono direttamente nel bilancio del gestore.

ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione fisso per dell'impianto sportivo è pari a €. escluso I.V.A. all'anno a carico del concessionario da versare all'Amministrazione Comunale con le modalità di cui al successivo art. 6.

Il concessionario verserà all'Amministrazione l'importo mensile di € Come da stima effettuata dal responsabile dell'UTC, per l'utilizzo delle utenze degli impianti di luce e acqua. Il consumo di gas sarà pagato dal concessionario secondo quanto indicato dal contatore che farà installare in proprio.

ART. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il canone annuo di concessione degli impianti viene pagato in due soluzione di uguale importo in data 30 giugno e 30 novembre salvo diverse e particolari modalità definite dal Responsabile Settore con propri a Determinazione con bonifico bancario al seguente IBAN

Per frazioni di anno il corrispettivo viene determinato proporzionalmente, così come il canone di concessione.

ART. 7 – OBBLIGAZIONI DEL GESTORE

Al gestore competono i seguenti obblighi generali:

1. Funzionamento e fruizione degli impianti:
2. Curare il corretto e puntuale funzionamento del complesso sportivo oggetto della concessione, assicurandone il massimo utilizzo da parte di tutta l'utenza nonché da associazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni in genere, del volontariato, culturali, ecc., libera utenza ed ogni altro soggetto, pubblico o privato, che abbia interesse a realizzare attività ammissibili in relazione alla destinazione ed all'agibilità dell'impianto;

3. Effettuare entro settembre di ogni anno la programmazione dell'attività sportiva che dovrà essere comunicata al Comune entro il 1° ottobre di ogni anno;
4. Utilizzare gli impianti in modo corretto, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto;
5. Consentire l'utilizzo degli impianti senza alcun limite agli alunni delle scuole situate presso il Comune di Castel Baronia.

Il Comune si riserva il diritto, in particolari e straordinarie occasioni, di utilizzare gli impianti sportivi e relative pertinenze, previa comunicazione almeno 15 giorni prima al gestore - senza tuttavia intralciare l'attività del concessionario. L'utilizzo dell'impianto in tali occasioni sarà a titolo gratuito ed il concessionario si impegna a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa.

Il gestore si impegna a consentire l'utilizzo a titolo gratuito del Campo di calcetto ai residenti di Castel Baronia inferiore agli anni 18, secondo un piano di utilizzo che il Gestore presenterà al Comune entro il 1 ottobre di ogni anno.

Conduzione degli impianti

Il gestore si obbliga in particolare a garantire:

- Apertura, chiusura degli impianti, custodia dei beni, controllo e gestione degli ingressi e delle aree, consentendo l'accesso esclusivamente ai soggetti autorizzati e vigilando su eventuali usi impropri;
- Pulizie giornaliere e periodiche, sia ordinarie che straordinarie, con prodotti e strumenti specifici ed adeguati, rispondenti alle norme di sicurezza e di qualità;
- Assunzione di tutte le spese relative al funzionamento degli impianti;
- Eventuale assistenza agli utenti in ordine a messa a disposizione di attrezzature e materiale vario in dotazione all'impianto;
- Ad eseguire quanto indicato nell'offerta tecnica BUSTA "C";
- Ad assumere la titolarità di ogni tipo di provvedimento autorizzatorio, comunque denominato, necessario all'assolvimento delle attività prestate;
- Al versamento di una polizza fideiussoria nei modi ed importi di legge di legge

2. Personale addetto agli impianti

Al gestore competono:

- L'impiego di personale qualificato in relazione alle mansioni da svolgere.
- All'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori.
- Adempimenti relativi alla sicurezza del personale impiegato e degli utenti;
- Tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione.

Gestione della sicurezza

Il Gestore dell'impianto sportivo è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi di legge, ha l'onere di provvedere agli adempimenti di competenza secondo la normativa vigente.

In particolare - in sintesi - si richiamano gli obblighi relativi ai controlli, alle verifiche, agli interventi di manutenzione, informazione e formazione del personale previsti per le misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 5 del D.P.R. 37/1998.

ART. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Durante tutto il periodo di validità della concessione, il concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria sia per l'impianto necessari per assicurare il buon funzionamento della struttura in modo da consegnare al Comune alla scadenza della concessione, gli impianti in buone condizioni di conservazione e funzionamento, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà naturale.

Detti interventi dovranno riguardare per tutto l'impianto anche le eventuali strutture di delimitazione quali reti, staccionate, muri.

Nel caso di danni e/o rotture accidentali il concessionario non potrà esimersi dall'effettuazione di quelle opere di riparazione e manutenzione ordinaria che dovessero rendersi indispensabili per il mantenimento della piena funzionalità del complesso, salvo il recupero della spesa nei confronti del soggetto responsabile.

Il Comune nel caso in cui ravvisi la mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria o effettuati in maniera negligente, potrà ordinare al concessionario l'effettuazione dei predetti interventi dando allo stesso un congruo termine, comunque non superiore a giorni trenta. Nel caso di mancata effettuazione nei termini il Comune senza ulteriore avviso provvederà ad effettuarli rivalendosi sulla polizza fideiussoria. La mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria realizzano la fattispecie di inadempimento che sarà valutato in ordine alla sua gravità anche in considerazione del reiterarsi degli episodi comporterà la revoca della concessione.

ART.9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione a carattere straordinario e i lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti saranno a completo carico dell'Amministrazione Comunale. Qualsiasi opera, lavoro o manufatto, ivi compresi miglioramenti o addizioni da apportare alla struttura o a singole parti di essa, che il gestore intenda realizzare per proprio conto e a proprio carico, dovranno essere comunque preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale e resteranno acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale contestualmente alla loro realizzazione.

ART. 10 - CONTROLLI

Il Comune, attraverso proprio personale, si riserva la facoltà di accedere all'impianto ed ai relativi locali e pertinenze in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, al fine di verificare lo stato di conservazione degli stessi nonché l'esatto adempimento degli oneri contrattuali ed il rispetto delle norme di legge inerenti la gestione dell'impianto.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere ad altri l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto sportivo in argomento o di cedere in godimento, in tutto o in parte, l'impianto sportivo oggetto della concessione.

Il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale tra il concessionario e i terzi, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità convenzionali, nessuno escluso, fanno carico al concessionario.

E' vietato inoltre il subappalto totale o parziale del servizio oggetto della concessione.

ART. 12 – DECADENZA E REVOCA

In caso di scioglimento della Società Sportiva la concessione decade ed è risolta di diritto.

La concessione potrà essere dichiarata decaduta dal Comune, in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, nei seguenti casi:

- a) Inosservanza del divieto di cessione e subappalto di cui all'art. 13;
- b) Perdita dei requisiti a contrattare e/o fallimento del concessionario;
- c) Gravi o reiterate violazioni di legge o degli obblighi assunti con il contratto di concessione, dopo che, salvo il caso di recidiva, il concessionario all'uopo diffidato dal Comune non abbia ripristinato, nel termine assegnatogli, le condizioni previste nel contratto stesso.
- d) nei casi specifici previsti dal contratto.

Comune potrà revocare la concessione, dandone avviso scritto al concessionario il quale si obbliga a rimettere entro 30 giorni l'impianto sportivo a completa disposizione dell'Ente proprietario, fatta comunque salva ogni azione per il risarcimento dei danni in sede civile.

E' fatto salvo il diritto del Comune di ottenere il rimborso dei danni, anche indiretti (spese per una nuova procedura di affidamento, nonché più onerose condizioni della nuova concessione), mediante rivalsa sulla polizza fideiussoria.

La concessione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, qualora gravi ed inderogabili ragioni di pubblico interesse rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto.

E' sempre ammessa la risoluzione consensuale.

La presente Convenzione sarà altresì sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile qualora, in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, si accerti che sia intervenuta la disponibilità delle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e che i relativi prezzi siano più bassi rispetto a quelli previsti dalla presente Convenzione.

ART. 13 - DEPOSITI CAUZIONALI E GARANZIE ASSICURATI

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura di eventuali danni arrecati alla struttura, comunque connessi alla gestione, il concessionario, ha prestato cauzione di Euro mediante Polizza Fideiussoria n. Agenzia di (.....), depositata presso gli

La suddetta cauzione dovrà comunque prevedere l'escussione a prima richiesta della stazione appaltante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, nonché il pagamento delle somme "rinunciata ogni eccezione".

Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, il concessionario è tenuto a provvedere al reintegro nella misura indicata al comma X nel termine di 30 giorni pena la decadenza della concessione.

La cauzione definitiva, prestata a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto e sarà restituita al contraente al termine della concessione.

La cauzione definitiva potrà essere di scadenza annuale, in tal caso la mancata presentazione della stessa almeno 15 giorni prima della scadenza di quella in possesso dell'Amministrazione comporta la decadenza di diritto della concessione, in questo caso il concessionario non potrà pretendere dall'Amministrazione alcuna somma o altra utilità vantata a qualsiasi titolo anche relativa ai contributi ancora da liquidare o ai lavori effettuati.

Il concessionario dovrà inoltre tener indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi nell'espletamento dei servizi. Sarà altresì responsabile nei confronti del Comune per danni causati alle strutture ed impianti in dotazione. A tale scopo, il concessionario si impegna a stipulare una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso i terzi e prestatori d'opera e una polizza assicurativa contro il rischio Incendio e Garanzie Accessorie, riferita alle attività tutte in oggetto, con beneficiario il Comune, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente convenzione.

Tali polizze dovranno essere operanti per tutta la validità della convenzione e dovranno prevedere e coprire ogni rischio che discenda dalla gestione, sollevando l'Ente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente convenzione.

La polizza responsabilità Civile Verso i terzi e prestatori d'opera dovrà essere stipulata con primaria Compagnia assicuratrice ed avere le seguenti principali caratteristiche:

Massimale unico non inferiore a €. 1.000.000,00;

Coprire tutte le attività svolte dal Gestore, comprese le attività secondarie ed accessorie, nulla eccettuato o escluso.

Il Comune dichiara che la qualifica di terzo è attribuita alla ditta Santoro Antonio di Castel Baronia.

La polizza Incendio e garanzie accessorie dovrà essere stipulata con primaria Compagnia assicuratrice ed avere le seguenti principali caratteristiche:

Massimale unico non inferiore a €. 1.000.000,00, somme assicurate congrue secondo il parametro del "valore a nuovo" partite assicurate: fabbricati, contenuto (se di proprietà dell'Ente) ricorso terzi per danni da incendio.

Garanzie: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, danni da fumo, danni d'acqua, eventi socio politici (atti vandalici), eventi atmosferici, urto veicoli non identificati, caduta aeromobili o loro parti, spese per demolizione e/o sgombero macerie.

Il gestore si impegna, alla stipulazione della Convenzione, a presentare copia delle polizze sopra indicate, regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti e si impegna

inoltre a pagare i relativi premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto senza soluzione di continuità delle coperture assicurative.

In mancanza non si procederà alla consegna degli impianti e il concessionario potrà andare incontro alla revoca della concessione

Il Gestore, alla stipulazione della Convenzione, ha presentato copia delle polizze sopra indicate, regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Ai sensi della normativa antimafia, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato ed integrato con successivo D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

ART. 15 - TRACCIABILITA' FLUSSI

L'appaltatore ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, attraverso l'utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche mediante Dichiarazione assunta al Ns. Prot. n. del

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della Legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 16 - CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

Le controversie che insorgessero tra il concessionario e l'Amministrazione Comunale saranno sottoposte al giudizio del foro di Benevento. E' escluso il lodo arbitrale.

ART. 17 - SEDE LEGALE

In ogni caso qualora l'Associazione Sportiva non abbia provveduto ad indicare il domicilio, lo stesso si ritiene eletto per il ricevimento di tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione, compresi gli atti esecutivi, presso l'impianto sportivo.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI

L'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, informa il gestore che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali in vigore.

In particolare il concessionario dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso e non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza della convenzione.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, il concessionario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della Legge medesima.

ART. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le Parti danno atto che il concessionario ha dichiarato di essere in regola e di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n. 68, depositata presso il 3° Settore.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della convenzione di concessione sono a carico del gestore. La presente convenzione è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche;

ART. 21 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente prevista nel Codice Civile e nelle Leggi di Settore.

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DELL'UTC
Geom. Nicola Saracino